



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Decreto recante la definizione delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione del prototipo, della taratura e delle verifiche di funzionalità dei dispositivi e sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME
TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti e la navigazione ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture – Uffici
Territoriali del Governo ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI

AI CENTRI OPERATIVI PER LA SICUREZZA
CIBERNETICA-POLIZIA POSTALE LORO SEDI

AI REPARTI MOBILI LORO SEDI

AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 2026 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 giugno 2026, prot. n. 125 del 10.06.2026 (di seguito solo Decreto) che definisce le caratteristiche, i requisiti e le procedure di omologazione del prototipo, di esecuzione della taratura e delle verifiche periodiche di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità¹.

Le nuove disposizioni introdotte dal Decreto² sostituiscono quelle contenute nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 282/2017³, espressamente abrogato dall'art. 7 ad eccezione della disciplina della segnalazione e visibilità delle postazioni di rilevamento⁴.

Nel determinare i requisiti che devono essere soddisfatti dai prototipi per ottenere l'omologazione, il Decreto omologa, altresì, tutti i dispositivi e i sistemi conformi ai prototipi approvati con i decreti elencati nell'Allegato B in considerazione della loro conformità alle nuove disposizioni contenute nel Capo 1 dell'Allegato A. Pertanto, dal **12 luglio 2026**, tutti i dispositivi e i sistemi conformi ai prototipi indicati nell'allegato B, siano o meno già in uso, sono da considerarsi omologati⁵.

I restanti dispositivi, approvati in epoca antecedente al DM 282/2017, possono comunque ottenere l'omologazione a seguito di richiesta di omologazione avanzata dal titolare dell'approvazione del prototipo secondo le modalità di cui all'art. 6, commi 3 e 4, del Decreto.

Per gli aspetti di specifico interesse degli organi di polizia stradale si richiama l'attenzione su:

- le procedure per l'esecuzione delle **verifiche della funzionalità** successive all'omologazione⁶, in particolare in fase iniziale, che hanno subito una sostanziale modifica. L'allegato A del Decreto prevede procedure differenziate per i dispositivi che accertano la velocità istantanea e per i

¹ Ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 142, comma 6, del codice della strada e dell'art. 192 del regolamento di esecuzione del codice.

² In vigore dal 12 luglio 2026.

³ Il Decreto, sebbene contenga nuove procedure per la taratura delle apparecchiature, mantiene in vigore anche le disposizioni riguardanti le tarature contenute nel DM 282/2017, ma solo per un anno dalla data di entrata in vigore del Decreto. Pertanto, fino a tale scadenza, i certificati di taratura in corso di validità rilasciati con le procedure di cui al DM 282/2017 continuano ad essere efficaci. In ogni caso, dal 12 luglio 2026 le nuove tarature da effettuare alla scadenza del certificato di taratura rilasciato ai sensi del DM 282/2017 devono rispettare le disposizioni del Capo 2 dell'allegato A del decreto.

⁴ Contenuta nel Capo 7 dell'Allegato del DM 282/2017.

⁵ Cfr. Art. 6, comma 1, del Decreto.

⁶ Il decreto precisa che le verifiche di funzionalità non servono a misurare la precisione metrologica (oggetto della taratura), ma ad accertare l'assenza di malfunzionamenti e il corretto funzionamento complessivo del dispositivo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

sistemi che accertano la velocità media e introduce campioni numerici minimi e percentuali minime di acquisizione dei veicoli transitati, oltre alla verifica documentata di ogni singolo transito, anche attraverso l'uso di sistemi video ausiliari⁷;

- la *tabella identificativa del dispositivo* contiene le caratteristiche e le modalità di funzionamento del prototipo delle quali si deve tenere conto nell'esecuzione delle verifiche di funzionalità, in relazione alla modalità d'impiego su cui è intervenuta la taratura;
- il *certificato di conformità*, rilasciato dal titolare dell'omologazione su carta intestata per ciascun dispositivo o sistema, deve essere conservato dall'utilizzatore⁸;
- il *verbale di verifica di funzionalità*, deve riportare l'esito positivo di ogni attività oggetto della verifica ed essere conservato dall'organo di polizia stradale che utilizza il dispositivo o sistema. A tale scopo si allegano due modelli che possono essere utilizzati per documentare le attività per la verifica di funzionalità, iniziale o periodica, dei dispositivi per l'accertamento della velocità istantanea (all.1) e dei sistemi per l'accertamento della velocità media (all.2).

Si evidenzia, altresì, che anche i dispositivi e i sistemi omologati secondo le disposizioni del Decreto devono essere censiti e pubblicati sulla piattaforma telematica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti⁹, presupposto per il legittimo utilizzo delle apparecchiature. Sullo specifico punto si allega la circolare n. 17852 del 13.07.2026 (all.3), con la quale il citato Dicastero ritiene sufficiente l'indicazione degli estremi del decreto di approvazione riportata nella piattaforma telematica in corrispondenza di ogni singolo dispositivo o sistema.

Al fine di garantire una corretta informazione all'utenza, il verbale di contestazione delle violazioni rilevate dal 12 luglio 2026 con una delle apparecchiature indicate nell'allegato B del decreto deve riportare l'indicazione che l'apparecchiatura utilizzata è "*omologata ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto ministeriale n. 125/2026 del MIT*".

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

⁷ Cfr. paragrafi 2.12 e seguenti dell'Allegato A.

⁸ Per i dispositivi o sistemi di cui all'Allegato B, il certificato di conformità è rilasciato in occasione della prima taratura periodica successiva al 12 luglio 2026.

⁹ Istituita con decreto direttoriale 18 agosto 2025, n. 305.